



COMUNE
DI CERVIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero **36** del **26/07/2016**

ADUNANZA IN PRIMA CONVOCAZIONE

OGGETTO: PROGRAMMA INTEGRATO D'INTERVENTO RELATIVO AD UN'AREA SITA IN COMUNE DI CERVIA, IN PROSSIMITÀ DEL CIMITERO, COMPRESA FRA VIA STAZZONE, VIA CIMABUE, VIA G. DI VITTORIO ED IL CANALE MADONNA DEL PINO PRESENTATO DALLA SIGNORA SAVELLI SILVANA ED ALTRI - PROVVEDIMENTO DI DINIEGO.

Il giorno **26 luglio 2016** alle ore **19:25** presso la Residenza Municipale, nell'apposita sala delle adunanze.

In seguito ad avvisi scritti notificati a ciascun Consigliere nelle forme prescritte dalla legge, si è adunato il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello, risultano presenti all'inizio della seduta n. **14** Consiglieri.

Il Presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta.

Sono intervenuti alla presente seduta i seguenti Assessori: ARMUZZI GABRIELE, GRANDU GIOVANNI, GIAMBI NATALINO, FABBRI ROSSELLA.

Vengono nominati Scrutatori i signori: PAPA MARIA PIA, BALSAMO FRANCESCO, DOMENICONI MONIA.

Per il presente argomento la seduta è **Pubblica** e sono presenti i seguenti Consiglieri:

N.	CONSIGLIERE	PRES.	N.	CONSIGLIERE	PRES.
1	COFFARI LUCA	PRES	10	SINTONI LORETTA	PRES
2	ZAVATTA CESARE	PRES	11	BOSI GIANNI	ASS
3	PAPA MARIA PIA	PRES	12	DOMENICONI MONIA	PRES
4	BALSAMO FRANCESCO	PRES	13	PLACUZZI CARMEN	PRES
5	TURCI ELISA	PRES	14	SAVELLI PAOLO	PRES
6	DELORENZI ENRICO	PRES	15	PETRUCCI DANIELA PAOLA	PRES
7	MARCHETTI GIANNI	PRES	16	MEROLA ADRIANO	PRES
8	PAVIRANI MAURIZIO	PRES	17	FIUMI MICHELE	ASS
9	CENCI ANTONINA	ASS			

Risultano assenti N° **3** Consiglieri.

Assume la Presidenza **Enrico Delorenzi**.

Partecipa il Segretario Generale **Alfonso Pisacane**.

Vista la proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;

Premesso che:

- in data 21.12.2012 (Prot. 55953), successivamente integrato in data 21.03.2013 (Prot. 12035) e in data 23.07.2013 (Prot. 33763), è stato presentato dai signori Savelli Silvana, Nardi Pantoli Enrico, Maria Livia, Pietro, Alessandro, Anna Maria, Bruno e Livia, Hilbers Maria Joanna, Castorri Giorgio, Quercioli Loretta, Tana Maria Cristina e Susanna, Fantini Armando, Toschi Sandra, Giovannini Gabriele e Palma, Stanghellini Giuseppina il Programma Integrato di Intervento in variante al PRG, riguardante un'area di circa 72060 mq sita a Milano Marittima, in prossimità del Cimitero, compresa fra via Stazzone, via Cimabue, via G. Di Vittorio ed il canale Madonna del Pino;
- la G.C. in data 18.06.2013 e in data 02/07/2013 ha dato un assenso preliminare condizionato allo schema planimetrico e agli indici edificatori della proposta di Programma Integrato e l'ufficio Urbanistica ha provveduto a comunicare tale orientamento ai proponenti;
- in data 30.12.2013 (Prot. 58397), successivamente integrato in data 13.03.2014 (Prot. 11213), a seguito della Conferenza di Servizi svoltasi alla presenza degli enti competenti ad esprimere parere (Hera, Hera luce, Consorzio di Bonifica della Romagna, Settore Lavori Pubblici e Servizio Urbanistica) in data 07.03.2014, sono stati presentati gli elaborati del Programma Integrato di Intervento ai fini dell'inoltro al Consiglio Comunale per la formale adozione;
- con Delibera di C.C. n. 33 del 07.04.2014, ai sensi della normativa vigente, è stato adottato il Programma Integrato di Intervento sito a Milano Marittima, in area compresa fra Via Stazzone, via G. Di Vittorio, via Cimabue, presentato dalla Signora Savelli Silvana, Nardi Pantoli Enrico, Maria Livia, Pietro, Alessandro, Anna Maria, Bruno e Livia, Hilbers Maria Joanna, Castorri Giorgio, Quercioli Loretta, Tana Maria Cristina e Susanna, Fantini Armando, Toschi Sandra, Giovannini Gabriele e Palma, Stanghellini Giuseppina e la contestuale variante al PRG;
- a seguito dell'adozione, è stato pubblicato all'albo pretorio del Comune apposito avviso nel quale è stato precisato che tutti gli atti sono stati depositati presso la Segreteria Comunale del Comune di Cervia, per la durata di 30 giorni consecutivi a far tempo dal 07.05.2014 e fino al 05.06.2014 e che nei 30 giorni successivi gli interessati potevano presentare osservazioni, contestualmente gli elaborati del piano sono stati pubblicati sul sito internet del comune;
- in tale periodo sono pervenute due osservazioni con note del 18.06.2014 (Prot. 26512) e del 26.06.2014 (Prot. 27933);
- riscontrata la presenza di un'area, rientrante nel perimetro di intervento, con diverse alberature, l'ufficio Urbanistica ha richiesto, con nota del 08.05.2014 (Prot. 19986), al tecnico progettista una specifica relazione dalla quale fosse possibile desumere l'eventuale presenza di un bosco così come definito nel D.Lgs. 227/2001, al fine di individuare se l'area era da sottoporre al vincolo di cui all'art. 142, comma 1, lettera g), e successivamente con nota del 30.05.2014 (Prot. 23683) il tecnico progettista ha provveduto ad inoltrare tale relazione nella quale veniva dichiarato che l'area in esame non si configurava come bosco; a tale conclusione è giunto il tecnico incaricato dall'Amministrazione in una più ampia ricognizione delle aree boscate su tutto il territorio comunale;

Dato atto che a seguito di specifica richiesta inoltrata dall'ufficio urbanistica sono pervenuti i pareri dei seguenti enti:

- AUSL, con nota del 18.05.2015 (Prot. 23917) - (Prot. AUSL 110659/2015) – richiesta dell'Ufficio Urbanistica del 29.04.2014 (Prot. 18564) e successiva comunicazione del 30.03.2015 (Prot. 14952);
- ARPA, con nota del 27.05.2014 (Prot. 23039) – (Prot. ARPA 4191/2014) – richiesta dell'ufficio urbanistica del 29.04.2014 (Prot. 18565);

Specificato inoltre che:

- Con nota del 11.06.2015 (prot. 29452) l'ufficio ha provveduto a richiedere il parere della Provincia di Ravenna relativamente al Programma Integrato, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008, dell'art.3 della L.R. 46/88 e s.m.i e dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i;
- Con nota pervenuta il 14.07.2015 (Prot. 36838) la Provincia ha inoltrato richiesta di integrazione in merito alla documentazione presentata;
- tale richiesta è stata inoltrata al tecnico progettista ed ai proponenti con nota del 27.07.2015 (Prot. 39413), i quali hanno integrato la documentazione in data 29.12.2015 (Prot. 78087), sottoscritta dai proponenti iniziali e dalla Società Madonna del Pino srl, subentrata nella proprietà delle particelle del Sig. Castorri Giorgio;
- A seguito della richiesta della Provincia, con nota del 02.09.2015 (Prot. 47351), l'Ufficio urbanistica ha provveduto a richiedere al Parco del Delta il parere al fine di poter procedere con la valutazione di incidenza, in considerazione del fatto che l'area di intervento è adiacente ad un'area SIC, Natura 2000, denominato "IT 4070008" – Pineta di Cervia"; tale parere è pervenuto con nota del 01.02.2016 (Prot. 7368) – (Prot. Parco del Delta 570/2016) e con Determina n. 141 del 05.02.2016 è stata approvata la Valutazione di Incidenza del Programma Integrato di Intervento in esame;
- L'ufficio con nota del 09.02.2016 (Prot. 9522) ha trasmesso alla Provincia le integrazioni richieste, inoltrate dal tecnico, nonché la valutazione di incidenza, insieme ad una relazione specifica predisposta dall'ufficio per gli aspetti di competenza;
- la Provincia di Ravenna con nota del 15.03.2016 (Prot. 18205) ha richiesto ulteriori elementi di approfondimento relativamente al Piano in esame, trasmettendo anche le richieste di integrazioni formulate da Sac di Arpae, ente competente ad esprimere parere ai sensi delle disposizioni della nuova DGR RER 2170/2015, entrata in vigore nel 2016: in tale nota è stato ulteriormente richiesto di confermare che il parere di Ausl è riferito all'intero Programma Integrato di Intervento;
- con nota del 04.05.2016 (Prot. 28782), Ausl ha provveduto a ribadire il parere favorevole relativo al Programma Integrato, confermando quanto già dichiarato nel precedente parere, come richiesto dalla Provincia di Ravenna nella nota sopra richiamata;

Atteso che il Comune di Cervia è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 465 in data 09.05.1997: l'area oggetto della proposta di Programma Integrato di Intervento è perimetrata dal PRG vigente come "Zona per attrezzature sovra comunali", di cui all'art. 30 delle NTA del PRG, con destinazione vincolante a verde, e in parte minimale come "zona destinata ad attrezzature comunali" di cui all'art. 31 delle NTA del PRG;

Dato atto che, a seguito della modifica della compagine aderente alla proposta di Programma Integrato, le aree attualmente censite al Catasto del Comune di Cervia al Foglio 26, mappali 1981, 1221, 1899, 1905, 2638, 3, 2637, 2803, 1361, 1360, 1222, oggetto del Programma Integrato in esame, risultano di proprietà dei Signori Savelli Silvana, Quercioli Loretta, Tana Maria Cristina, Tana Susanna, Fantini Armando, Toschi Sandra, Giovannini Gabriele, Giovannini Palma, Stanghellini Giuseppina, La Società Madonna del Pino srl, il Sig. Nardi Pantoli Enrico, avente titolo per se stesso e per i Signori Nardi Pantoli Alessandro, Nardi Pantoli Anna Maria, Nardi Pantoli Bruno, Nardi Pantoli Livia e Hilbers Maria Joanna, per procura, la cui copia è conservata agli atti dell'ufficio, la Signora Nardi Pantoli Maria Livia, avente titolo per se stessa e per il Sig. Nardi Pantoli Pietro, per procura, la cui copia è conservata agli atti dell'ufficio;

Considerato che:

- la proposta di Programma Integrato, che interessa una superficie di 72.060 mq, prevede, in variante al PRG, la realizzazione di un nuovo insediamento residenziale costituito da 24 lotti, con If medio pari a 0,75 mc/mq, per un volume totale pari a 13.330 mc (133 ab. eq.), da ubicarsi in prossimità della zona residenziale esistente fra via del Giorgione, via Canova e P.le Botticelli, contestualmente si intende realizzare la viabilità di accesso a tali lotti e attrezzare a parcheggio alcune aree variamente dislocate nel comparto di intervento;
- a fronte dell'eventuale realizzazione del nuovo insediamento residenziale, i proponenti si sarebbero impegnati, nell'ambito del P.I. a cedere gratuitamente un'area da destinare all'ampliamento del cimitero esistente;
- la proposta progettuale prevede l'allacciamento alle utenze acquedotto e fognatura bianca e

nera, lungo il tracciato della futura viabilità di accesso alle aree previste in cessione nell'ambito del Programma Integrato fino a via G. Di Vittorio;

- pertanto si è reso necessario predisporre una variante allo scopo di apporre il vincolo preordinato all'esproprio ai sensi della L.R. n. 37/2002, introducendo nelle tavole di PRG, il progetto della strada di accesso alle aree sopra richiamate;
- ai sensi di quanto disposto dall' art. 9 della L.R. n. 37/2002, fermo restando quanto stabilito dall'art. 19 della medesima legge, è stata data comunicazione ai proprietari delle aree oggetto di esproprio, dell'avvio della procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;

Dato atto che:

- l'Amministrazione dell'epoca ha ritenuto di perseguire l'ipotesi di acquisizione delle aree funzionali all'ampliamento del cimitero, attraverso meccanismi perequativi, pertanto a fondamento della proposta di Programma Integrato a suo tempo proposto, il cui iter è stato avviato nel 2012, era stato individuato un interesse pubblico connesso all'ampliamento del Cimitero;
- per tale motivazione la precedente Amministrazione ha autorizzato la presentazione del Programma Integrato in variante al PRG che introduce una nuova previsione edificatoria residenziale (Gf IV) su un'area destinata ad attrezzature sovracomunali di cui all'art. 30, con destinazione vincolante a verde (Gf VIII Servizi pubblici per l'istruzione superiore; Gf IX Servizi pubblici per la salute (come presidi, consultori, dispensari, ospedali e simili) e Gf Xa parco pubblico o di uso collettivo), a fronte della cessione gratuita dell'area da utilizzare per l'ampliamento del cimitero;
- nel 2007 era stato predisposto uno schema progettuale preliminare per l'ampliamento del cimitero urbano, redatto sulla base di analisi relative ai dati di mortalità e alle domande a suo tempo pervenute per l'ottenimento in concessione di aree per la realizzazione di tombe di famiglia: per tale progetto, i cui dati a supporto sono ormai datati e superati considerati gli ormai 9 anni trascorsi, non è poi stato avviato il percorso finalizzato all'approvazione da parte dell'Amministrazione ai sensi del previgente D.Lgs. 163/2006;

Evidenziato che la proposta di Programma Integrato non risulta conforme al PRG, che in quell'area non prevede la possibilità di realizzare nuovi insediamenti residenziali, ma contempla destinazioni spiccatamente di interesse pubblico, con particolare riferimento a parchi e aree verde, considerata la stretta vicinanza con la pineta esistente, e che pertanto la soluzione progettuale risulta in contrasto con le valutazioni formalizzate nel PRG vigente;

Rilevato inoltre che a seguito della variante specifica approvata con Delibera di C.P. n. 106 del 13.11.12, l'area oggetto del Programma Integrato di Intervento risulta tutelata dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale come di seguito illustrato: la porzione a ridosso del Canale Madonna del Pino (pari a circa 6300 mq) risulta essere disciplinata come "Zona di tutela naturalistica – di conservazione", di cui all'art. 3.25a delle NTA del PTCP vigente, mentre la restante parte dell'area oggetto di intervento è individuata come "Zona di interesse paesaggistico - ambientale" di cui all'art. 3.19 delle NTA del PTCP vigente;

Richiamate le note del 26.05.2016 Prot. 33867, e Prot. 33890, inoltrate da Azimut s.p.a., dalle quali emerge che, in considerazione dell'evoluzione del sistema cimiteriale, ad oggi non risulta più necessario attivare processi per un ampliamento del cimitero, in quanto è possibile e sufficiente individuare le eventuali aree necessarie per le future esigenze all'interno dell'attuale perimetro cimiteriale;

Considerato che tale conclusione è supportata da una relazione di analisi della situazione attuale cervese, nonché del trend complessivo che riguarda tutta l'Italia, dalla quale si evince che:

- negli ultimi due quinquenni 2003-2008 e 2009-2014, si è assistito ad un calo del 6,3 % delle inumazioni, del 5,3 % delle tumulazioni della salme in sepoltura privata e del 1,3 % delle tumulazioni delle salme in loculo comunale ed ad un aumento del 10,3 % della tumulazione delle ceneri;
- gli ampliamenti cimiteriali necessitano di investimenti ingenti che da sempre sono stati finanziati anticipatamente o posticipatamente dalla concessione di manufatti/aree per la costruzione di loculi o ossari per la tumulazione di salme, resti, ceneri, mentre l'introduzione da parte dei comuni di durate di concessionamento sempre più ridotte, il ricorso alla cremazione,

alla dispersione in natura o l'affidamento familiare delle ceneri, ha diminuito fortemente le possibilità di rientro in tempi brevi dei capitali necessari agli ampliamenti stessi;

- la disponibilità di spazi atti a garantire la pratica dell'inumazione, prevista per legge, è assicurata da periodiche e programmate attività di esumazione;
- a seguito della ricognizione delle richieste di aree per costruzioni di tombe di famiglia, delle 524 richieste del 2013, presumibilmente a causa del permanere della crisi economica e delle rapide evoluzioni circa la scelta della pratica della cremazione, i soggetti ancora effettivamente interessati risultano ad oggi 199, considerati anche gli esborsi richiesti dal concessionamento;
- stante tali considerazioni Azimut ha proceduto ad individuare possibili aree idonee per soddisfare le esigenze future del Cimitero all'interno dell'attuale perimetro cimiteriale e a predisporre una proposta di riorganizzazione finalizzata ad ottimizzare gli spazi disponibili, nonché a rivedere e verificare le tariffe;

Specificato inoltre che:

- rispetto al periodo di formulazione del precedente schema progettuale di ampliamento del cimitero, richiamato nelle premesse, datato 2007, per il quale comunque non è stata avviata la procedura di approvazione ai sensi del previgente D.Lgs. 163/2006, nonché al periodo di definizione della proposta di Programma Integrato, datata 2012, si è assistito ad un'evoluzione delle pratiche di sepoltura che ha portato a privilegiare le cremazioni rispetto alle forme tradizionali;
- effettuando verifiche anche in rete è emerso, che quello che fino a non molti anni fa rimaneva una opzione diversa di pochi, oggi lo è sempre meno: le motivazioni di tale scelta sembrano molteplici, probabilmente tale strada è anche figlia di una crisi economica che ha costretto a fare i conti anche con il costo di un loculo, ma in taluni casi sembra anche una scelta etico-ecologica;
- al di là del reperimento delle aree funzionali all'ampliamento del cimitero, la realizzazione delle opere, costituirebbe per l'Amministrazione un dispendio economico molto rilevante, soprattutto considerato che nell'ultimo decennio si è assistito ad una generale contrazione della capacità di investimento degli enti locali;
- la proposta di Azimut prevede una serie di interventi da attuare all'interno del perimetro del cimitero, al fine di realizzare un numero rilevante di nuovi manufatti, tale da soddisfare il fabbisogno annuo dei prossimi 15 anni, con un dispendio economico molto più contenuto rispetto a quanto sarebbe stato necessario per la realizzazione delle opere nell'area oggetto del potenziale ampliamento, prevista in cessione nell'ambito del programma Integrato di Intervento;

Evidenziato che alla base dell'operato dell'Amministrazione, vi è l'obbligo di tutelare il territorio e gli interessi della collettività amministrativa, considerato che l'interesse pubblico è la risultante di un procedimento nell'ambito del quale avviene la comparazione/bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti nella decisione pubblica;

Richiamata in tal senso la sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, del 10 maggio 2012 n. 2710, nella quale si afferma che "il potere di pianificazione urbanistica del territorio – la cui attribuzione e conformazione normativa è costituzionalmente conferita alla potestà legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni, ex art. 117, comma terzo, Cost. ed il cui esercizio è normalmente attribuito, pur nel contesto di ulteriori livelli ed ambiti di pianificazione, al Comune – non è limitato alla individuazione delle destinazioni delle zone del territorio comunale, ed in particolare alla possibilità e limiti edificatori delle stesse, ma deve essere inteso in relazione ad un concetto di urbanistica che, per mezzo della disciplina dell'utilizzo delle aree, realizzi anche finalità economico – sociali della comunità locale. Proprio per tali ragioni, lo stesso legislatore costituzionale, nel novellare l'art. 117 della Costituzione per il tramite della legge cost. n. 3/2001, ha sostituito – al fine di individuare le materie rientranti nella potestà legislativa concorrente Stato - Regioni - il termine "urbanistica", con la più onnicomprensiva espressione di "governo del territorio", certamente più aderente alle finalità di pianificazione. D'altra parte, già il legislatore ordinario, con l'art. 34, comma 2, d. lgs. 31 marzo 1998 n. 80, aveva affermato che "la materia urbanistica concerne tutti gli aspetti dell'uso del territorio". Tali finalità, per così dire "più complessive" dell'urbanistica, e degli strumenti che ne comportano attuazione, sono peraltro desumibili fin dalla legge 17 agosto 1942 n. 1150, laddove essa individua il contenuto della "disciplina urbanistica e dei suoi scopi" (art. 1), non solo

nell'assetto ed incremento edilizio" dell'abitato, ma anche nello "sviluppo urbanistico in genere nel territorio della Repubblica".

Specificato che nella medesima sentenza si afferma che l'urbanistica, intesa come esercizio del potere di pianificazione, deve essere intesa come coordinamento delle potenzialità edificatorie connesse al diritto di proprietà al fine di definire lo sviluppo complessivo ed armonico del territorio: tale sviluppo deve configurarsi come sintesi delle potenzialità edificatorie dei suoli, dalle effettive esigenze di abitazione della comunità e dalle concrete vocazioni dei luoghi, in termini di valori ambientali e paesaggistici, di esigenze di tutela della salute, di esigenze economico-sociali della comunità radicata sul territorio, attraverso le decisioni dei propri organi elettivi e attraverso la partecipazione dei cittadini al procedimento pianificatorio. In definitiva, il potere di pianificazione urbanistica non è funzionale solo all'interesse pubblico connesso all'ordinato sviluppo edilizio del territorio in considerazione delle diverse tipologie di edificazione, ma esso è funzionalmente rivolto alla realizzazione temperata di una pluralità di interessi pubblici;

Richiamata inoltre la sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, del 19.09.2012, n. 4977, con la quale si conferma quanto sancito dal TAR, che "il Consiglio Comunale nell'approvare un piano di lottizzazione non pone in essere un atto dovuto, ma adotta un provvedimento che costituisce sempre espressione di potere discrezionale anche in ordine ai modi con i quali dare attuazione alle previsioni dello strumento urbanistico generale, pertanto deve per ineludibile consequenzialità ammettersi anche che lo stesso consiglio comunale, proprio in quanto organo di indirizzo politico – amministrativo del Comune, può anzi deve sindacare il modo in cui la disciplina enunciata dalla norma primaria, è attuata...";

Richiamata ulteriormente la sentenza del TAR Campania, Napoli, sez. II, del 20.04.2010, n. 2043 nella quale si ribadisce che "Nelle scelte di pianificazione, la valutazione dell'idoneità delle singole aree a soddisfare, con riferimento alle possibili destinazioni, specifici interessi urbanistici, costituisce espressione del potere discrezionale dell'amministrazione: nell'esercizio di tale potere l'amministrazione non ha la necessità di dare una motivazione specifica sulle scelte adottate in ordine alla destinazione delle singole aree in quanto le stesse trovano giustificazione nei criteri generali di impostazione del piano, con la conseguenza che tali scelte possono essere censurate soltanto in presenza di evidenti vizi logico-giuridici nel quadro delle linee portanti della pianificazione"

Vista la Giurisprudenza consolidata la quale ha più volte sancito che l'adozione di un piano urbanistico non implica un qualche obbligo poi di approvarlo: il TAR Toscana, sez. I, 22.06.2013, n.992, afferma "*L'adozione di un piano che non sia seguita dalla sua approvazione non è in grado di ingenerare alcun affidamento giuridicamente tutelato nei lottizzanti in ordine all'assetto urbanistico del territorio, il quale dunque ben può essere modificato dall'Amministrazione pianificatrice con successivi strumenti urbanistici*";

Considerato che tali principi sono ancor più rilevanti e cogenti allorché si tratti, come nel caso di specie, di operare in variante alle previsioni del vigente PRG, in ordine alle quali non è neppure astrattamente configurabile una aspettativa tutelata dei privati proprietari proponenti il Piano Integrato dato che la proposta non è attuativa del Piano, ma in variante ad esso

Dato atto che:

- è volontà di questa Amministrazione, come evidenziato nel programma di mandato del Sindaco, aderire ai principi della Rigenerazione Urbana progettando una città sicura e sostenibile, nella direzione di un uso consapevole dei suoli, orientando pertanto le strategie di gestione del territorio all'innescamento di processi virtuosi indirizzati al riuso del patrimonio edilizio esistente, limitando l'utilizzo di nuove aree per gli insediamenti;
- tale principio trova piena conferma nella L. Reg. n. 20/2000, nel testo vigente, nonché nella L. Reg. n. 15/2013, nel testo vigente e nel D. Lvo n. 380/2001, nel testo vigente
- pertanto è obiettivo fissato dal Legislatore limitare il consumo di aree non ancora antropizzate, per nuovi insediamenti, soprattutto qualora non sia riscontrabile un interesse pubblico preminente, e favorire invece la riqualificazione/rigenerazione del tessuto esistente;

Richiamate in tale ottica i seguenti provvedimenti della Giunta indirizzati al riuso del patrimonio edilizio esistente, limitando l'utilizzo di nuove aree per gli insediamenti:

- Delibera di C.C. n. 5/2015 "Provvedimento urgente finalizzato alla riqualificazione dell'offerta turistica. strutture ricettive alberghiere: dichiarazione di interesse pubblico ed indirizzi per il

rilascio di permessi di costruire in deroga al PRG vigente e al regolamento edilizio ai sensi degli art. 14 del DPR 380/01 e art. 20 della LR 15/2013”;

- Delibera di G.C. n. 59/2015 “Piani urbanistici attuativi: ricognizione dei procedimenti in itinere e provvedimenti conseguenti”;
- Delibera di G.C. n. 104/2015 “Bando esplorativo mirato all’eliminazione di aree edificabili di nuova urbanizzazione e aree consolidate inedificate dagli strumenti urbanistici”;
- Delibera di G.C. n. 231/2015 “Restart del procedimento di approvazione del PSC e del RUE – Indirizzi della Giunta”;
- Delibera di C.C. n. 22/2016 “Provvedimento quadro e incentivi finalizzati alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e rigenerazione urbana: disciplina in riduzione degli oneri di urbanizzazione - dichiarazione d’interesse pubblico ed indirizzi per il rilascio di permessi di costruire in deroga al PRG e REC ai sensi art. 14 DPR 380/2001 e art. 20 LR 15/2013 - ristrutturazione edilizia e ricostruzione a parità di volume”
- Delibera di G.C. n. 51/2016 “Indirizzi della Giunta sulle varianti al PRG vigente, nelle more dell’adozione dei nuovi strumenti di pianificazione PSC e RUE”;

Verificato che:

- ad oggi è venuto a mancare il presupposto di interesse pubblico, connesso alla necessità del reperimento delle aree per l’ampliamento del cimitero, posto alla base del Programma Integrato di Intervento proposto nel 2012, pertanto non si evince più nella proposta la motivazione fondamentale in base alla quale poter procedere con una nuova edificazione in un’area al di fuori del territorio urbanizzato, non prevista nel vigente PRG come area di espansione residenziale, ma perimetrata come area con una spiccata connotazione di interesse pubblico;

- in considerazione delle osservazioni sollevate da Azimut, circa la non necessità di reperire aree per l’ampliamento del cimitero, a fronte di un progetto di riorganizzazione delle aree e revisione delle tariffe, basato sui trend dell’ultimo decennio, l’acquisizione dell’area individuata nell’ambito del Programma integrato, peraltro di dimensioni non trascurabili – circa 55.000 mq – va a costituire esclusivamente un onere economico significativo per l’Amministrazione, alla quale rimane in carico la manutenzione, a fronte comunque del mancato utilizzo dell’area per gli scopi per i quali si era prospettata l’acquisizione con il ricorso alla procedura; mentre, nel caso tale acquisizione non avvenisse e qualora risulti necessario in futuro, non viene meno la facoltà dell’Amministrazione di eventualmente avviare procedure espropriative per acquisire le limitate porzioni di aree che si rendessero in futuro eventualmente necessarie;

- essendo il Programma Integrato in variante al PRG, rientra nel potere discrezionale di pianificazione dell’Amministrazione, che non è limitato solo alla disciplina coordinata della edificazione dei suoli, ma che, per mezzo della disciplina dell’utilizzo delle aree, deve realizzare anche finalità economico – sociali della comunità locale, la facoltà di valutare la sussistenza degli interessi pubblici connessi all’intervento urbanistico;

Richiamata la Relazione del Servizio Urbanistica conservata agli atti;

Ritenuto pertanto opportuno, in considerazione delle mutate condizioni che hanno portato a verificare la non necessità di realizzare l’ampliamento del cimitero comunale di Cervia e quindi a stabilire che non esiste più ad oggi il presupposto di interesse pubblico precedentemente posto alla base della proposta di Programma Integrato, di diniegare l’approvazione del Programma Integrato di Intervento e di comunicare alla Provincia di Ravenna, in pendenza della procedura di acquisizione dei pareri, sospesa a seguito della nota con richieste di integrazioni pervenuta il 15.03.2016 (Prot. 18205), tale volontà di non procedere con l’iter di approvazione del Programma Integrato di Intervento, per le motivazioni sopra elencate;

Dato atto infine che la presente deliberazione non comporta riflessi sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Amministrazione

VISTI:

- la Legge 1150/1942 “Legge Urbanistica” e s.m.i.;

- la L.R. n. 47/1978 “*Tutela e uso del territorio*” e s.m.i.;
- la Legge 241/1990 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i.;
- la Legge 179/1992 “*Norme per l’edilizia residenziale pubblica*” e s.m.i.;
- la L. R. n. 20/2000 “*Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio*” e s.m.i.;
- il DPR 380/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 327/2001 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di espropriazione per pubblica utilità” e s.m.i.;
- la L.R. n. 37/2002 “Disposizioni regionali in materia di espropri” e s.m.i.;
- la L.R. 15/2013 “Semplificazione della disciplina edilizia” e s.m.i.;
- la Sentenza del TAR Campania, Napoli, sez. II, del 20.04.2010, n. 2043;
- la Sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, del 10 maggio 2012 n. 2710;
- la Sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, del 19.09.2012, n. 4977;
- la Sentenza del TAR Toscana, sez. I, 22.06.2013, n.992;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Sentita la relazione dell’Assessore Giambi;

Sentiti gli interventi dei consiglieri: Savelli, Pavirani, Domeniconi, la replica dell’Assessore Giambi e l’intervento conclusivo del Sindaco Coffari;

Sentite le dichiarazioni di voto dei seguenti consiglieri: Domeniconi, Pavirani, Savelli;

Prima della votazione risultano assenti i consiglieri: Domeniconi, Placuzzi, Savelli, Merola, Petrucci, Papa;

con la seguente votazione, resa per alzata di mano:

Presenti e votanti n. 8: Voti favorevoli n. 8;

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa:

- di diniegare l’approvazione del Programma Integrato di Intervento, relativo ad aree site a Cervia, censite al Catasto al Foglio 26, mappali 1981, 1221, 1899, 1905, 2638, 3, 2637, 2803, 1361, 1360, 1222, ubicate in prossimità del Cimitero, comprese fra via Stazzone, via Cimabue, via G. Di Vittorio ed il canale Madonna del Pino, presentato dai Signori Savelli Silvana, Quercioli Loretta, Tana Maria Cristina, Tana Susanna, Fantini Armando, Toschi Sandra, Giovannini Gabriele, Giovannini Palma, Stanghellini Giuseppina, La Società Madonna del Pino srl, il Sig. Nardi Pantoli Enrico, avente titolo per se stesso e per i Signori Nardi Pantoli Alessandro, Nardi Pantoli Anna Maria, Nardi Pantoli Bruno, Nardi Pantoli Livia e Hilbers Maria Joanna, e la Signora Nardi Pantoli Maria Livia, avente titolo per se stessa e per il Sig. Nardi Pantoli Pietro, per l’effetto confermando la disciplina urbanistica in vigore nelle aree interessate;
- di comunicare alla Provincia di Ravenna, in pendenza della procedura di acquisizione dei

pareri, sospesa a seguito della nota con richieste di integrazioni pervenuta il 15.03.2016 (Prot. 18205), tale volontà di non procedere con l'iter di approvazione del Programma Integrato di Intervento, per le motivazioni sopra elencate;

La presente delibera è firmata digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, come segue:

Il Presidente
Enrico Delorenzi

Il Segretario Generale
Alfonso Pisacane